

20 giurisdizioni (tra cui figurano la Grecia, la Turchia, l'Ucraina, il Marocco) che, alla luce delle criticità individuate nei rispettivi sistemi antiriciclaggio, hanno manifestato il proprio impegno a porvi rimedio.

Il GAFI ha invitato i propri membri ad applicare contromisure appropriate, tra cui adeguati strumenti di verifica, nei confronti di controparti degli otto paesi contenuti nella prima lista. L'iniziativa si colloca nell'ambito di altri interventi volti a individuare paesi che si discostano dall'impegno comune per la prevenzione di forme di illegalità economica.

Nell'Unione europea, l'individuazione di paesi extracomunitari caratterizzati da presidi equivalenti per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo costituisce il risultato di un esercizio coordinato condotto dagli Stati membri. In Italia, la lista è stata adottata con decreto ministeriale del 12 agosto 2008.

L'OCSE è da tempo impegnata nell'individuazione di paesi che non soddisfano gli *standard* fiscali internazionali. È stata prevista una ripartizione degli Stati in tre categorie: quelli che hanno recepito gli *standard* in questione; quelli che non vi hanno ancora proceduto pur essendosi impegnati in tal senso; quelli che non hanno espresso alcun impegno. In quest'ultima lista, al momento, non figura alcun paese. Nell'aprile 2010, il Gruppo dei Venti ha espresso apprezzamento per l'attività di valutazione e monitoraggio svolta in tale ambito.

Le liste predisposte da organismi internazionali per finalità diverse, ma tra loro connesse, mirano a costituire un quadro organico nel quale risulti agevole individuare, nel contesto globale, i paesi che partecipano allo sforzo comune di *compliance* e collaborazione e quelli che tendono a sottrarsi o, addirittura, ad assumere comportamenti di "*free riding*". Le conseguenze connesse con i rapporti con controparti di paesi "non cooperativi" richiedono una puntuale definizione.

Nel 2009 è proseguita l'attività di valutazione delle *Financial intelligence unit* (FIU) da parte del Gruppo Egmont al fine di verificarne la rispondenza agli *standard* internazionali.

Gruppo Egmont

La valutazione riguarda sia le FIU candidate ad accedere al Gruppo, sia quelle già aderenti, i cui paesi di appartenenza siano stati interessati da rilevanti modifiche nella regolamentazione nazionale.

Il Gruppo Egmont ha avviato iniziative volte a incentivare la costituzione di FIU in paesi che ne sono privi, a sviluppare interventi di formazione, a raccogliere e condividere la conoscenza di casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo significativi per la loro importanza e sentenze giudiziarie che riguardano l'attività delle FIU in vari paesi. Il Gruppo prosegue l'esame dei sistemi di "*governance*" delle FIU e la riflessione sulla individuazione e la segnalazione di operazioni sospette nell'ambito di gruppi finanziari.

1.3 Le iniziative in Europa

Le regole antiriciclaggio comunitarie recepiscono, talora anticipandola, l'evoluzione degli *standard* internazionali, allo scopo di assicurare un ambiente normativo armonizzato tra gli Stati membri. Dopo le prime due Direttive (n. 91/308/CEE e 2001/97/CE), la terza Direttiva antiriciclaggio (n. 2005/60/CE) ha configurato, in linea con le indicazioni del GAFI, un sistema sostanzialmente nuovo, nel quale l'intensità delle misure applicabili è, in molti casi, commisurata alla

valutazione del rischio concreto di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Dopo questo intervento, la regolamentazione comunitaria in materia è rimasta sostanzialmente stabile.

L'accento viene ora posto soprattutto sui profili dell'attuazione, dell'analisi di impatto, della elaborazione di buone prassi da porre a fattore comune. Prospettive di nuovi interventi significativi si intravedono come conseguenza della citata revisione degli *standard* internazionali. Al fine di calibrare i necessari aggiustamenti della regolamentazione antiriciclaggio e per adeguarne gli sviluppi alla contestuale evoluzione del sistema finanziario, particolare rilievo assume il processo di riforma dell'architettura europea per la supervisione bancaria e finanziaria.

Attenzione viene rivolta anche alla individuazione di aree nelle quali permangono significative discrepanze. In questa prospettiva, cruciale per una adeguata ricognizione dei rischi e la precoce individuazione di pericoli per l'integrità è l'applicazione delle misure antiriciclaggio secondo un approccio consolidato, a livello di gruppo. Un recente rapporto della Commissione europea sulla compliance antiriciclaggio nei gruppi bancari transfrontalieri da un lato pone in rilievo le ragioni che rendono necessario un approccio consolidato all'applicazione delle misure in questione; d'altro lato sottolinea le difficoltà, anche di natura regolamentare, che tuttora sussistono.

Gli organismi comunitari continuano a offrire agli Stati membri e alle autorità competenti importanti sedi di coordinamento. Il *Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*, istituito dalla terza Direttiva e incaricato di assistere la Commissione europea, e il gruppo di lavoro informale denominato *Piattaforma delle FIU europee* consentono, rispettivamente agli Stati membri e alle FIU, di definire posizioni comuni su tematiche di interesse generale.

Commissione europea

Nel 2009 l'impegno del Comitato per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è stato rivolto tra l'altro alle modalità di applicazione delle regole internazionali all'interno della Comunità e all'individuazione dei principali problemi che si incontrano nel recepimento e nell'applicazione della regolamentazione comunitaria. Anche grazie a tale impegno, l'Unione europea è stata riconosciuta quale "giurisdizione sopranazionale" (*Supranational Jurisdiction*) agli effetti di alcuni *standard* del GAFI.

Nella Raccomandazione Speciale VII, i bonifici tra banche di diversi paesi dell'Unione europea sono considerati "domestici" e, come tali, possono usufruire del regime semplificato per la trasmissione delle informazioni sull'ordinante. Analogamente, ai fini dell'applicazione della Raccomandazione Speciale IX, il trasferimento al seguito di mezzi di pagamento tra Stati comunitari non deve necessariamente essere dichiarato, poiché anch'esso considerato "domestico". Tuttavia, la necessità di assicurare il monitoraggio, di mitigare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati al trasferimento fisico, di garantire la collaborazione verso controparti di paesi terzi rende necessario istituire efficienti meccanismi di collaborazione e scambio di informazioni, tra autorità nazionali.

Quest'ultimo tema è seguito con attenzione dalla UIF, da un lato, interessata al contributo informativo offerto dalle dichiarazioni di trasferimento al seguito nell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette e, d'altro lato, consapevole delle ricadute operative connesse con la collaborazione e con lo scambio di informazioni su queste operazioni di trasferimento al seguito. La legge italiana vigente conferma l'obbligo di dichiarare i trasferimenti intracomunitari per consentire l'alimentazione di un patrimonio informativo particolarmente utile per l'analisi antiriciclaggio e antiterrorismo.

Nella normativa comunitaria permangono questioni aperte con riguardo alle misure di adeguata verifica da applicare nei rapporti interbancari con banche di altri Stati membri dell'Unione europea o di paesi considerati "equivalenti". Ai sensi della terza Direttiva, e delle legislazioni nazionali di recepimento, le banche sono in tali casi tenute ad applicare misure semplificate, sulla base di una presunzione di rischio limitato derivante dalla comune appartenenza a un ambito di regole e di controlli presidiato e omogeneo. La Raccomandazione n. 5 del GAFI, invece, stabilisce la necessità di verificare in concreto l'entità del rischio anche nei casi in questione e non riconosce deroghe in relazione al particolare regime in essere nell'Unione europea.

La Piattaforma delle FIU europee prosegue l'analisi di questioni di rilievo operativo e l'individuazione di *best practices*.

Attenzione particolare è rivolta alla valutazione del grado di efficacia della regolamentazione comunitaria che presiede alla collaborazione tra le FIU. Dopo circa un decennio di applicazione, è avvertita la necessità, da un lato, di formulare linee-guida per un maggiore dettaglio pratico (ad esempio, in relazione a casi di segnalazioni relative a operazioni di rilievo transnazionale) e, d'altro lato, di gettare le basi per un aggiornamento delle regole volto all'ampliamento dell'ambito e delle forme della collaborazione internazionale.

Nell'ambito del Consiglio d'Europa, il Comitato MoneyVal ha completato il terzo ciclo di valutazione dei paesi membri sulla base degli *standard* e della metodologia del GAFI. È stato avviato un quarto ciclo, focalizzato su aspetti prioritari attinenti, in particolare, a profili di efficacia.

MoneyVal

Alla luce delle recenti vicende, appare rilevante per il nostro paese che il Moneyval, dopo aver completato nel 2008 la valutazione del sistema antiriciclaggio della Repubblica di San Marino, abbia programmato un nuovo intervento nel quarto ciclo per la seconda parte del 2010. Tra gli obiettivi figurano la verifica del completamento del quadro legislativo recentemente configurato e la valutazione del grado di efficacia nell'applicazione. L'evoluzione del sistema antiriciclaggio sammarinese ha formato oggetto di attenzione anche da parte del Fondo Monetario Internazionale, che ha completato di recente una nuova valutazione, e del GAFI, quest'ultimo nell'ambito dell'esercizio volto all'individuazione di paesi esposti a rischi significativi.

L'attività di MoneyVal è utile anche per la conoscenza dei sistemi antiriciclaggio degli Stati dell'Europa orientale e per l'incentivo allo scambio di informazioni e alla collaborazione con le FIU dei diversi Stati.

2 NORMATIVA NAZIONALE

2.1 L'evoluzione della normativa primaria

2.1.1 La revisione del d.lgs. n. 231/2007 ad opera del d.lgs. n. 151/2009

Aspetti generali

L'art. 1, comma 5, della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), consentiva espressamente di emanare disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 231/2007 entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore. Cogliendo tale opportunità, il decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151, ha inteso risolvere alcune difficoltà applicative e chiarire i dubbi interpretativi emersi nel primo periodo di vigenza del d.lgs. n. 231/2007. Il decreto è intervenuto su diversi aspetti della disciplina nazionale antiriciclaggio, molti dei quali di particolare interesse per l'Unità.

Esso, tra l'altro, ha inciso sulle definizioni contenute nel d.lgs. n. 231/2007, modificando quelle di "conti di corrispondenza" e di "titolare effettivo" e sopprimendo quella relativa alle "operazioni collegate"; ha ampliato l'ambito dei soggetti tenuti agli obblighi di collaborazione attiva e passiva, inserendovi tra gli altri anche le agenzie di scommesse; ha precisato sia la definizione di succursali italiane di intermediari esteri, sottoposte alle norme antiriciclaggio, sia la tempistica degli adempimenti in materia di registrazione; ha dettato nuove norme sugli organi di controllo, esonerando, per esempio, dagli obblighi antiriciclaggio i professionisti che compongono gli organi di controllo delle società.

Le novità per la UIF

Il d.lgs. n. 151/2009 ha inciso in misura notevole sui compiti della UIF, precisandone talune caratteristiche e modalità di svolgimento.

Al fine di realizzare un migliore coordinamento dei flussi informativi che le autorità antiriciclaggio sono tenute a indirizzare al Parlamento, il decreto è intervenuto sui tempi di presentazione, da parte della UIF, del rapporto annuale sull'attività svolta, posticipandoli al 30 maggio. L'originario termine del 30 marzo è rimasto fermo solo con riferimento all'obbligo, per la UIF, di fornire al Comitato di Sicurezza Finanziaria i dati statistici e le informazioni sull'attività svolta nell'anno precedente. Il decreto ha previsto, inoltre, che il rapporto annuale sia inoltrato al Parlamento e non più "alle competenti Commissioni parlamentari".

Per migliorare la qualità e assicurare l'uniformità delle segnalazioni di operazioni sospette, alla UIF è stato attribuito il compito di emanare istruzioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette. Ciò dovrebbe garantire anche una maggiore completezza delle segnalazioni, riducendo i tempi di analisi e approfondimento.

Per gli ordini professionali è prevista la possibilità di istituire, con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro della giustizia, sistemi di conservazione informatica di atti pubblici e autenticati, loro copie autentiche e informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o a essi relative affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi. Tra queste ultime rientra anche l'approfondimento delle segnalazioni da parte della UIF, attività che potrà beneficiare, pertanto, di un notevole arricchimento informativo.

Nella nuova formulazione dell'art. 40 del d.lgs. n. 231/2007, è stato eliminato l'improprio riferimento al criterio dell'approccio basato sul rischio, che in precedenza doveva orientare la UIF

nell'individuazione dei dati aggregati che gli intermediari e altri operatori sono obbligati a trasmettere mensilmente per consentire l'effettuazione di analisi mirate su fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in determinate zone territoriali.

Il d.lgs. n. 151/2009 è intervenuto sui meccanismi di coordinamento tra astensione, sospensione e segnalazione di operazioni sospette (art. 23, comma 2, d.lgs. n. 231/2007), precisando l'obbligo di astenersi dall'eseguire le operazioni per cui i destinatari sospettano sussista una relazione con il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo, anche al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione da parte della UIF.

L'astensione

Si tratta di una fattispecie distinta da quella - pure disciplinata dall'art. 23 - che prevede l'astensione in caso di mancato adempimento degli obblighi di adeguata verifica. La prima, infatti, è strettamente collegata agli obblighi di collaborazione attiva, tant'è che lo stesso articolo (comma 3), nel precisare i casi di esenzione dall'obbligo di astensione, ribadisce comunque l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta alla UIF. Peraltro, la stretta contiguità tra le due fattispecie di astensione lascia emergere, quale profilo di criticità, la possibilità di un improprio utilizzo della richiesta di sospensione da parte dei destinatari della normativa antiriciclaggio quando essi non siano riusciti a espletare compiutamente gli obblighi di adeguata verifica e, in particolare, quando non abbiano acquisito i dati identificativi del titolare effettivo dell'operazione.

I vincoli in materia di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante (art. 45 d.lgs. n. 231/2007) in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 c.p.p. (prima limitati alle persone fisiche che effettuano la segnalazione) sono stati estesi ai "soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10". Il d.lgs. n. 151/2009 ha precisato, inoltre, che l'identità dei segnalanti (persone o intermediari) può essere rivelata solo quando l'Autorità Giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

La tutela della riservatezza

Viene confermato che la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia (DLA) possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo non solo al soggetto che ha effettuato la segnalazione, ma anche ai soggetti, comunque obbligati alla collaborazione, cui la segnalazione è collegata.

Con riferimento all'attività di analisi e approfondimento delle segnalazioni ricevute, la nuova formulazione dell'art. 47 assegna alla UIF il compito di definire, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, criteri per l'approfondimento delle segnalazioni. Si tratta di una modifica che può favorire condizioni di maggiore efficienza ed efficacia dell'attività di analisi e approfondimento svolta dalla UIF; quest'ultima, infatti, è messa nelle condizioni di individuare meccanismi selettivi che consentano di concentrare prioritariamente la propria attività sulle segnalazioni rilevanti.

L'analisi delle SOS

Relativamente agli obblighi degli organi di controllo delle società, il d.lgs. n. 151/2009 ha opportunamente previsto che tali organi non siano più tenuti a comunicare alla UIF, entro trenta giorni, le infrazioni in materia di registrazione della clientela di cui abbiano notizia, lasciando nel contempo in vigore l'obbligo di comunicazione alle autorità di vigilanza delle infrazioni alle disposizioni emanate dalle stesse autorità in attuazione del d.lgs. n. 231/2007 (tra cui rientrano anche quelle in tema di registrazione).

Gli obblighi di comunicazione degli organi di controllo

2.1.2 Altre modifiche normative rilevanti

La legge n. 94/2009

Anche la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, ha introdotto modifiche al d.lgs. n. 231/2007.

Come già previsto per la Banca d'Italia, per la CONSOB, per l'ISVAP e per la COVIP, è stata estesa anche alla UIF e ai suoi dipendenti la limitazione di responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave (art. 3, comma 37).

La legge n. 94/2009 ha previsto che la UIF comunichi ai segnalanti, direttamente ovvero tramite gli ordini professionali, solo l'avvenuta archiviazione delle segnalazioni di operazioni sospette e non anche l'inoltro delle stesse agli organi investigativi. Si circoscrive, pertanto, l'ambito del *feed back* sulle segnalazioni ai soli casi in cui la comunicazione riveste effettiva utilità.

Con riguardo agli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer), è previsto che essi acquisiscano e conservino per dieci anni copia del titolo di soggiorno qualora il soggetto che ordina l'operazione sia un cittadino extracomunitario; in mancanza del titolo, gli agenti dovranno effettuare entro dodici ore una segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria.

Payment Services Directive

Con il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, è stata attuata in Italia la Direttiva 2007/64/CE (*Payment Services Directive - PSD*), che rappresenta il pilastro giuridico per la creazione di un'area unica dei pagamenti in euro (*Single Euro Payments Area -SEPA*) e consentirà l'effettuazione di pagamenti *cross border* nell'area dell'euro con la stessa rapidità, sicurezza e facilità dei pagamenti nazionali.

Il provvedimento amplia l'ambito dei soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio, annoverandovi anche gli istituti di pagamento, soggetti non bancari abilitati all'offerta di servizi di pagamento all'interno dell'UE, che saranno pertanto tenuti all'adempimento degli obblighi di collaborazione attiva e passiva.

La disciplina in materia di esecuzione dei servizi di pagamento prevede che un ordine di pagamento conforme al “contratto-quadro” non possa essere rifiutato e che, in caso di rifiuto, l'utente sia avvertito formalmente ed entro gli stessi termini previsti per l'esecuzione dell'ordine, “salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale”. Dal punto di vista della normativa antiriciclaggio, questa precisazione appare opportuna poiché, qualora l'esecuzione dell'ordine di pagamento sia stata rifiutata in ossequio agli obblighi antiriciclaggio, la comunicazione all'utente del rifiuto potrebbe minare i presidi di riservatezza sanciti dal d.lgs. n. 231/2007.

2.1.3 La disciplina dello “scudo fiscale”

L'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (successivamente modificato dall'art. 1 del d.l. 3 agosto 2009, n. 103, convertito dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141) ha disciplinato l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero al 31 dicembre 2008 e non dichiarate in violazione degli obblighi valutari e tributari sanciti dal decreto legge n.

167 del 1990, convertito dalla legge n. 227 del 1990 (normativa sul cd. “monitoraggio fiscale”).

L'emersione, che può avvenire attraverso il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività detenute all'estero, comporta il pagamento di un'imposta straordinaria che produce effetti preclusivi ed estintivi sotto il profilo tributario e contributivo, nonché effetti di esclusione della punibilità per determinati reati.

Si tratta di reati tributari tra cui la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture, documenti per operazioni inesistenti o altri artifici, la dichiarazione infedele, l'omessa dichiarazione, l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, nonché di taluni reati di falso di cui al codice penale (artt. 482-485, 489-492) e dei reati di false comunicazioni sociali di cui alle disposizioni penali del codice civile (artt. 2621 e 2622), qualora siano commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.

La disciplina dello “scudo fiscale”, pur considerando applicabili, in generale, i presidi antiriciclaggio, ha previsto una deroga agli obblighi di segnalazione, relativamente ai rimpatri e alle regolarizzazioni di capitali frutto di reati per i quali è esclusa la punibilità. Tale deroga ha suscitato forti critiche in ambito internazionale (GAFI) e comunitario, per il conflitto con gli obblighi imposti dai principi e dalle norme antiriciclaggio (cfr. riquadro “SOS attinenti allo scudo fiscale” - capitolo 3).

Sui rapporti tra “scudo fiscale” e disciplina antiriciclaggio sono intervenuti, con propri provvedimenti, sia il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), sia l'Agenzia delle entrate. In particolare, le circolari del Ministero del 12 ottobre 2009 e del 16 febbraio 2010 hanno ribadito la vigenza degli obblighi antiriciclaggio a carico degli intermediari che intervengono nel perfezionamento delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione, con riferimento all'adeguata verifica (ordinaria o rafforzata in relazione alla specifica situazione di rischio), alla registrazione dei dati e alla segnalazione di operazioni sospette nei casi in cui si sa, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che le attività oggetto delle medesime procedure siano frutto di reati diversi da quelli per i quali si determina la causa di non punibilità di cui al citato comma 4 dell'articolo 13-bis.

Specifici chiarimenti sono stati forniti anche circa l'obbligo di identificare e verificare l'identità dell'eventuale titolare effettivo, di svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale, di prestare particolare attenzione alle transazioni effettuate in lire italiane e alle operazioni in contante, di verificare anche la sussistenza della dichiarazione transfrontaliera che ne attesta il passaggio doganale.

La UIF, con propria comunicazione del 24 febbraio 2010, ha poi precisato che, anche nel caso di operazioni di scudo già perfezionate, gli intermediari e i professionisti che abbiano successivamente raccolto elementi tali da indurre il sospetto che le disponibilità rimpatriate possano provenire da illeciti diversi da quelli richiamati dall'art. 13-bis del d.l. 78/2009 sono tenuti a effettuare la segnalazione di operazione sospetta.

2.2 La normativa secondaria di attuazione

2.2.1 Gli indicatori di anomalia

Per facilitare l'individuazione delle operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati, il d.lgs. n. 231/2007 ha previsto che, su proposta della UIF, siano emanati - e periodicamente aggiornati - indicatori di anomalia.

Nell'anno, la UIF ha elaborato e proposto ai Ministeri dell'interno e della giustizia, rispettivamente, gli indicatori di anomalia per gli operatori non finanziari e per i professionisti. Il decreto del Ministro della giustizia recante "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2010.

Ciascuno dei provvedimenti in parola si compone di un decreto e di due allegati: nel primo sono elencati gli indicatori di anomalia; nel secondo sono riassunti i principi generali che presidono agli obblighi di collaborazione attiva.

Nell'articolo si richiamano le definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché le caratteristiche essenziali degli indicatori. Questi ultimi, in particolare, non sono né tassativi né esaustivi; la loro assenza non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta, in quanto possono venire in rilievo ulteriori comportamenti sintomatici di profili di sospetto; la loro mera ricorrenza non è sufficiente per l'individuazione di una segnalazione di operazione sospetta, per la quale è indispensabile una concreta e specifica valutazione da parte degli operatori. La non esaustività degli indicatori deve essere ricondotta anche alla costante evoluzione delle tecniche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Gli indicatori di anomalia fanno riferimento al profilo soggettivo e a quello oggettivo del cliente. Essi si articolano in sub-indici, che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso.

Gli indicatori per i professionisti, oltre al profilo soggettivo e alle modalità di esecuzione dell'operazione, riguardano: la costituzione e l'amministrazione di imprese, società, trust e enti analoghi (es. costituzione di strutture artificialmente complesse, frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità di aziende, conferimenti di capitale in società per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato); operazioni relative a beni immobili e beni mobili registrati (es. acquisti di beni a prezzo palesemente sproporzionato a quello di mercato, investimenti in immobili in cui non c'è legame con la località di ubicazione dell'acquirente); operazioni contabili e finanziarie (es. esecuzione in assenza di giustificati motivi di successive operazioni di apertura e chiusura di conti, utilizzo di conti da parte di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l'impiego di disponibilità personali del cliente).

Per quanto riguarda gli operatori non finanziari, indicatori specifici riguardano le attività assoggettate agli obblighi antiriciclaggio. Vi rientrano, tra le altre: quelle relative al commercio di oro, di oggetti preziosi e di cose antiche; l'esercizio di case d'asta o gallerie d'arte; il recupero di crediti per conto terzi; la custodia e il trasporto di denaro e di titoli o valori; la gestione di case da gioco; l'offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici; l'attività di mediazione immobiliare.

Tra i principi generali, si sottolinea che la segnalazione deve essere inoltrata anche nel caso di operazione o prestazione rifiutata e si evidenzia la necessità che l'operatore valuti tutti gli elementi a sua disposizione, senza tuttavia svolgere attività di indagine estranee all'adempimento dell'incarico. Si richiamano

inoltre le disposizioni sulla sospensione, che implica l'attivazione di canali informali per la necessaria rapidità delle decisioni da assumere. Sotto il profilo delle procedure, si sottolinea l'opportunità che esse mantengano traccia dell'iter valutativo seguito ai fini della ricostruibilità a posteriori. Si richiamano, infine, i principi normativi in materia di tutela della riservatezza e di continuità e sistematicità della formazione.

Nell'anno la UIF, d'intesa con i competenti Servizi della Banca d'Italia, ha elaborato una bozza degli indicatori di anomalia per gli intermediari. Dopo l'esame del Comitato di Sicurezza Finanziaria, essi saranno emanati con Provvedimento del Governatore.

Nel corso dei lavori si è tenuto conto del contributo offerto, per le parti di rispettiva competenza, dall'ISVAP e dalla CONSOB, e dei suggerimenti forniti dalla Guardia di finanza e dal Ministero dell'economia. Il documento è stato altresì sottoposto alla consultazione "informale" delle principali associazioni di categoria degli intermediari.

La bozza di provvedimento si compone di pochi articoli che ne chiariscono l'ambito applicativo, ribadiscono le caratteristiche essenziali degli indicatori e definiscono alcuni obblighi di collaborazione per gli intermediari. L'allegato contiene gli indicatori di anomalia, declinati in sub-indici che costituiscono una esemplificazione operativa dell'indicatore di riferimento. Vengono presi in considerazione il comportamento del cliente, le modalità di esecuzione delle operazioni, i mezzi e le modalità di pagamento, le operazioni in strumenti finanziari e quelle connesse con contratti assicurativi, nonché specifici elementi idonei ad agevolare l'individuazione di ipotesi di finanziamento del terrorismo. L'elenco razionalizza gli indici contenuti nel "Decalogo" della Banca d'Italia del 2001 - che viene contestualmente abrogato - e ne aggiorna il contenuto alla luce dell'esperienza maturata nell'ultimo decennio; tiene anche conto degli esiti di un approfondito esame condotto in merito agli indicatori definiti dalle Financial intelligence unit estere.

2.2.2 Gli schemi e i modelli di comportamento anomalo

Ai sensi dell'art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 231/2007, la UIF ha il compito di diffondere schemi e modelli di comportamento anomalo, finalizzati alla segnalazione di operazioni sospette. A partire dal settembre 2009, la UIF ha diffuso una serie di comunicazioni nelle quali si richiama l'attenzione degli operatori su specifici settori di operatività o su specifiche condotte dalle quali possono desumersi anomalie che potrebbero essere riconducibili a fenomeni criminali. Le comunicazioni contengono raccomandazioni agli operatori affinché valutino con attenzione le transazioni, anche ai fini del corretto adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

Sono stati, in particolare, considerati i casi delle imprese in crisi o a rischio di usura, l'utilizzo dei conti dedicati intestati a imprese coinvolte nelle opere pubbliche di ricostruzione successiva al terremoto in Abruzzo; le frodi informatiche e quelle all'IVA intracomunitaria.

La comunicazione del 24 settembre 2009, sulle imprese in crisi e a rischio di usura, contiene schemi operativi volti ad agevolare gli intermediari, i professionisti e gli operatori non finanziari nei rapporti intrattenuti con soggetti in difficoltà economica o finanziaria, che risultano maggiormente esposti a infiltrazioni criminali ovvero al ricorso all'usura.

La comunicazione del 13 ottobre 2009, relativa all'accensione di conti dedicati sui quali deve transitare la movimentazione finanziaria connessa all'esecuzione di opere pubbliche, mira a garantire la tracciabilità dei

flussi finanziari relativi sia ai contratti pubblici e ai successivi sub-appalti e sub-contratti aventi a oggetto lavori, servizi e forniture, sia alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche.

La comunicazione del 5 febbraio 2010 richiama l'attenzione sul moltiplicarsi, in diverse forme e modalità, delle frodi informatiche, tra cui il cd. phishing. Lo schema operativo mira ad incoraggiare l'attivazione, da parte degli intermediari che offrono alla propria clientela la possibilità di operare on-line, di efficaci sistemi di monitoraggio e prevenzione dell'operatività effettuata al fine di prevenire tali attività illecite.

La comunicazione del 15 febbraio 2010 si concentra sul fenomeno della frode all'IVA intracomunitaria, che consente, attraverso condotte anche penalmente rilevanti (quali l'emissione di fatture per operazioni inesistenti o le dichiarazioni fraudolente mediante utilizzo di fatture false), di sottrarre ingenti risorse finanziarie all'erario e di assicurare notevoli profitti alle organizzazioni criminali.

Con la comunicazione del 9 novembre 2009, inoltre, la UIF ha richiamato l'attenzione degli operatori in merito ai casi di presentazione presso le filiali della Banca d'Italia di banconote in lire per la conversione in euro, possibile fino al 29 febbraio 2012.

Poiché risultano ancora in circolazione ingenti quantitativi di vecchie lire, la cui detenzione costituisce di per sé un'anomalia indicativa di una possibile provenienza da attività illecite, la comunicazione contiene l'invito alle banche e a Poste Italiane S.p.A. a valutare con attenzione e tempestività i profili di sospetto insiti nelle operazioni di conversione richieste per importi considerevoli senza che il cliente sia in grado di fornire adeguata giustificazione.

2.2.3 I dati statistici aggregati

L'art. 40 del d.lgs. n. 231/2007 prevede che la UIF definisca le modalità con le quali gli intermediari aggregano e trasmettono mensilmente i dati relativi alle operazioni registrate nell'Archivio Unico Informatico aziendale ("Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate" - S.A.R.A.). Su tali dati la UIF effettua analisi volte a individuare eventuali fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, nell'ambito di determinate zone territoriali.

Al fine di conseguire il migliore coordinamento con le disposizioni introdotte dal Provvedimento della Banca d'Italia del 31 dicembre 2009, recante disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio (cfr. infra), con Provvedimento del Direttore della UIF del 27 aprile 2010 sono state aggiornate le tabelle di raccordo fra causali analitiche e causali aggregate e modificati i settori sintetici di attività economica per tenere conto dell'imminente adozione della codifica ATECO.

In analogia con i tempi indicati dal citato Provvedimento della Banca d'Italia, le nuove regole di aggregazione si applicheranno con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal mese di giugno 2010. Si accresceranno i contenuti informativi dei flussi aggregati trasmessi alla UIF.

2.2.4 Le istruzioni della Banca d'Italia

Con provvedimento del 23 dicembre 2009, la Banca d'Italia, d'intesa con le altre autorità di vigilanza di settore e sentita la UIF, ha emanato disposizioni sulla tenuta dell'Archivio Unico Informatico.

Il provvedimento - emanato in ossequio ai principi di proporzionalità, contenimento dei rischi legali e reputazionali e salvaguardia della stabilità e del buon funzionamento del sistema finanziario - reca le norme fondamentali per la registrazione e la tenuta dell'Archivio ed è corredato da tre allegati di natura tecnico-operativa che stabiliscono, rispettivamente, le norme per il corretto utilizzo delle causali analitiche rappresentative delle operazioni oggetto di registrazione, le norme tecnico-informatiche per una regolare tenuta dell'AUI, le tabelle dei codici da utilizzare per la registrazione.

I principi che hanno guidato la redazione del provvedimento sono quelli della certezza dei criteri di registrazione delle operazioni e dei rapporti, della tracciabilità delle movimentazioni dei mezzi di pagamento, anche in un'ottica di sfruttamento delle informazioni da parte delle Autorità giudiziaria e inquirente, e della compatibilità dei criteri di registrazione con i criteri per l'aggregazione dei dati prevista dall'articolo 40 del d.lgs. n. 231/2007.

La struttura dell'AUI ha subito limitate modifiche; gli interventi adottati hanno lo scopo di tenere conto delle novità introdotte dal d.lgs. n. 231/2007 e di rimuovere le criticità emerse nel corso degli anni, per migliorare la tracciabilità dei flussi finanziari e razionalizzare gli adempimenti dei destinatari degli obblighi.

Il 25 gennaio 2010 la Banca d'Italia ha posto in consultazione pubblica la bozza di provvedimento sull'organizzazione, le procedure e i controlli interni, quali presidi specifici per il controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La UIF sta prestando il proprio contributo alla predisposizione del provvedimento, che sarà emanato d'intesa con Consob e Isvap.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 27 maggio 2009, d'intesa con la UIF, ha elaborato indicazioni operative per gli intermediari vigilati, riguardanti i comportamenti da tenere e i controlli da effettuare nei rapporti e nelle operazioni eventualmente intrattenuti con controparti coinvolte, direttamente o indirettamente, in programmi di sviluppo di armi di distruzione di massa.

In base a tali indicazioni, gli operatori sono chiamati a dotarsi di procedure di controllo in grado di identificare clienti o transazioni a rischio, avvalendosi anche di specifici indici di anomalia. Ove siano identificate transazioni ad alto rischio, gli intermediari dovranno assumere informazioni supplementari per determinare l'origine dei fondi, il beneficiario effettivo del rapporto o della prestazione, lo scopo e la natura dell'operazione. Specifiche valutazioni sul rischio potenziale di coinvolgimento in attività collegate al finanziamento della proliferazione andranno condotte anche nel caso dei rapporti di corrispondenza tra intermediari. Resta fermo l'obbligo di segnalare alla UIF le operazioni sospette riconducibili al finanziamento delle attività di proliferazione.

Le istruzioni sulla tenuta dell'AUI

Le istruzioni su assetti organizzativi, procedure e controlli interni

Le indicazioni contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa

LE ESIGENZE DI RAZIONALIZZAZIONE NORMATIVA

L'efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale non può prescindere da basi normative esaustive, chiare e razionali. L'attuazione pratica del d.lgs. n. 231/2007 ha evidenziato criticità - fonte di incertezze per gli operatori e per le stesse autorità - che il decreto cd. "correttivo" (d.lgs. n. 151/2009) ha potuto affrontare solo in parte, a causa dei limiti della delega.

L'esigenza di un ulteriore sforzo di sistematizzazione della normativa antiriciclaggio è stata sottolineata anche dal Governatore della Banca d'Italia nell'audizione del 22 luglio 2009 presso la Commissione Parlamentare Antimafia.

Un intervento di razionalizzazione normativa, per il quale sarebbe auspicabile una nuova delega al Governo per la redazione di un testo unico, dovrebbe in primo luogo allineare la nozione penale a quella amministrativa di riciclaggio.

Infatti, rispetto alla normativa previgente, che si limitava a rinviare alla fattispecie penalistica di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p., il d.lgs. n. 231/2007 ha accolto un'autonoma nozione, rilevante esclusivamente ai fini e per gli effetti dell'applicazione dello stesso decreto. Mentre il nostro ordinamento penale esclude la punibilità dell'auto-riciclaggio, cioè dell'uso e dell'occultamento dei proventi criminosi da parte della stessa persona che ha commesso il reato presupposto (considerati "*post factum*" non punibile), la cd. "nozione amministrativa di riciclaggio", accolta dal d.lgs. n. 231/2007 si caratterizza per una maggiore ampiezza ed elasticità nella definizione delle condotte e nell'individuazione dei presupposti oggettivi e soggettivi che fanno attivare l'obbligo di segnalazione da parte degli operatori.

La positiva esperienza di altri paesi, richiamata anche nel 2005 dal Fondo Monetario Internazionale, suggerirebbe di allineare la nozione penale a quella amministrativa, introducendo il reato di "autoriciclaggio". Andrebbe peraltro studiata una formulazione di tale reato idonea a graduare l'entità della pena in relazione all'effettiva gravità e pericolosità delle condotte.

Le modifiche alla legislazione antiriciclaggio dovrebbero inoltre risolvere le criticità presenti nel sistema sanzionatorio, ascrivibili alla difficile convivenza, nel vigente quadro normativo, tra le scelte discrezionali proprie dell'approccio basato sul rischio, e i parametri rigidi e oggettivi alla base delle sanzioni che puniscono le violazioni omissive.

Quanto alle sanzioni penali, il sistema delineato da d.lgs. n. 231/2007 si caratterizza per la presenza di numerose fattispecie di reato di modesta potenzialità lesiva, cui corrisponde una ridotta pena edittale. Il veloce decorso dei termini prescrizionali in rapporto ai tempi della giustizia concorre alla limitata applicazione pratica di tali fattispecie.

Appare pertanto necessario procedere alla definizione di un limitato numero di figure di reato caratterizzate da determinatezza e tassatività, concretamente applicabili, assistite da sanzioni adeguate e volte a punire condotte realmente rilevanti dal punto di vista oggettivo e soggettivo. Occorre inoltre depenalizzare le fattispecie riconducibili a mere disattenzioni o a disfunzioni organizzative, da colpire con più adeguate sanzioni amministrative pecuniarie.

Nell'individuazione dei comportamenti penalmente rilevanti occorrerebbe altresì tenere conto dell'apparato punitivo di carattere generale e, quindi, della possibilità di intervenire, per i comportamenti contraddistinti da maggiore potenzialità criminale, a titolo di concorso nel riciclaggio o nei reati presupposto del riciclaggio stesso, ovvero a titolo di favoreggiamento; parimenti vanno tenute presenti le numerose fattispecie di falso già penalmente tutelate. In tale ambito, le sanzioni penali - oltre a riacquistare la veste di "*extrema ratio*" - devono effettivamente "anticipare la soglia di tutela penale" rispetto alle anzidette fattispecie di carattere generale.

Per quel che concerne l'apparato sanzionatorio amministrativo, criticità si rilevano nella concreta applicazione delle sanzioni per omessa o ritardata segnalazione di operazioni sospette. In particolare, risulta difficile sia l'individuazione delle persone fisiche responsabili (le sanzioni dirette alle persone fisiche si prestano a essere eluse attraverso artate frammentazioni dei compiti, che possono rendere problematica l'attribuzione della responsabilità delle omissioni), sia la quantificazione dell'importo da contestare (che può comportare l'applicazione di sanzioni del tutto sproporzionate rispetto alla capacità patrimoniale dei responsabili ovvero l'impossibilità di quantificare le violazioni connesse con operazioni prive di importo o con la complessiva operatività di un soggetto).

Nell'ambito dell'auspicato intervento di razionalizzazione normativa si potrebbero inoltre prevedere più fluide procedure di emanazione e aggiornamento degli indicatori di anomalia, atteso che gli strumenti previsti dal d.lgs. n. 231/2007 (decreti ministeriali o provvedimento della Banca d'Italia) mal si conciliano con il carattere esemplificativo delle fattispecie, con l'elasticità con cui esse devono essere delineate e prospettate agli operatori, con le esigenze di continuo aggiornamento legate al rapido evolversi delle condotte criminali e dei meccanismi utilizzati per il riciclaggio.

3 ATTIVITÀ IN MATERIA DI OPERAZIONI SOSPETTE

3.1 Linee di tendenza

La UIF riceve le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (*breviter* SOS), ne effettua l'analisi finanziaria e le trasmette, accompagnate da una relazione tecnica, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (NSPV) e alla Direzione investigativa antimafia (DIA) per gli eventuali approfondimenti investigativi.

Il flusso delle segnalazioni

Nel corso del 2009 si è confermato l'aumento delle SOS registrato negli anni passati. Infatti, la UIF ha ricevuto 21.066 SOS, con un incremento, rispetto all'anno precedente, di oltre 6.400 unità, pari al 44,3 per cento.

All'aumento delle segnalazioni pervenute è corrisposto un altrettanto significativo aumento delle segnalazioni esaminate e trasmesse agli organi investigativi. Nel 2009 sono state analizzate e trasmesse al NSPV e alla DIA complessivamente 18.838 segnalazioni, con un incremento, rispetto al 2008, del 40,7 per cento (tavola 3.1).

Tavola 3.1

Flussi semestrali di SOS

	Valori assoluti		Variazione rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente (%)		
	Pervenute	Trasmesse	Pervenute	Trasmesse	
2008	I Semestre	6.862	5.946	5,0%	-5,1%
	II Semestre	7.740	7.436	28,8%	36,3%
	Totale anno	14.602	13.382	16,4%	14,2%
2009	I Semestre	9.936	8.909	44,8%	49,7%
	II Semestre	11.130	9.929	43,8%	33,5%
	Totale anno	21.066	18.838	44,3%	40,7%

La tendenza registrata nel primo trimestre del 2010 evidenzia un ulteriore cospicuo aumento del numero di segnalazioni pervenute (circa 7.200 segnalazioni, pari al 42 per cento in più rispetto al primo trimestre del 2009).


Completivamente, dal 1997 sono pervenute oltre 105.000 segnalazioni, di cui 4.142 attinenti a sospetta attività di finanziamento del terrorismo (grafico 3.1)

Serie storica dei flussi delle segnalazioni

Grafico 3.1

Numero di segnalazioni pervenute (1997 - 2009)

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Totale
840	3.798	3.720	3.813	5.935	7.481	5.260	6.813	9.057	10.322	12.544	14.602	21.066	105.251



L'incremento delle segnalazioni di operazioni sospette si traduce in un arricchimento della base informativa della UIF, che a sua volta si riflette positivamente sull'intero sistema, anche in termini di scambio di informazioni con le FIU estere e con le Autorità di vigilanza di settore.

La collaborazione attiva

Non vanno tuttavia sottaciute le criticità insite in tale aumento esponenziale. La crescita numerica delle segnalazioni, infatti, non è sempre accompagnata da un soddisfacente livello qualitativo; spesso le segnalazioni traggono origine dalla rilevazione di una singola anomalia piuttosto che da un sospetto qualificato. Sotto tale punto di vista, è possibile che presso taluni intermediari risulti poco selettivo il filtro valutativo sulle segnalazioni che giungono dalla periferia. Parimenti, il timore di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa può spingere alcuni soggetti obbligati a inoltrare segnalazioni a fini più cautelativi che collaborativi.

Criticità del sistema

3.2 Le iniziative della UIF nel rapporto con i segnalanti

Attività di sensibilizzazione dei segnalanti

La UIF ha promosso un'intensa attività di confronto e condivisione di criteri e comportamenti, volta a sensibilizzare i soggetti sottoposti agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Nel mese di maggio 2009 è stato organizzato all'interno della Banca d'Italia un convegno rivolto ai responsabili della funzione di compliance delle principali banche e associazioni, al fine di sensibilizzare la platea dei destinatari sul ruolo che gli stessi rivestono nell'attività di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Allo stesso tempo, sono stati organizzati numerosi incontri con singoli segnalanti, sia al fine di risolvere specifiche problematiche segnalatiche sia per dare l'opportunità agli stessi intermediari di far conoscere più compiutamente la propria struttura antiriciclaggio.

Nel presupposto che la diffusione di informazioni sull'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo possa contribuire ad arricchire il patrimonio informativo degli operatori, migliorando la capacità di individuare operazioni sospette, la UIF ha ritenuto opportuno avviare una periodica diffusione, su base semestrale, di dati di sintesi sulla propria attività. A partire dal primo semestre 2009, pertanto, l'Unità pubblica un bollettino semestrale, nel quale sono esposti i dati di sintesi delle segnalazioni ricevute dagli operatori economici, delle analisi e degli approfondimenti svolti su tali segnalazioni, dei controlli effettuati, degli scambi di informazioni intrattenuti a livello nazionale e internazionale.

Miglioramento dei canali di trasmissione delle SOS

Nel corso del 2009 è stato approvato lo studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo sistema informatico di gestione delle operazioni sospette, finalizzato alla realizzazione di una nuova applicazione integrata, volta a migliorare il livello di automazione dei processi di lavoro della gestione delle SOS.

Il nuovo sistema prevede, fra l'altro, l'utilizzo di Internet quale unico canale di scambio fra la UIF e la platea dei segnalanti e gli organi investigativi. In attesa della prevista adozione di tale canale di trasmissione, nel corso del 2009 è stata individuata una soluzione transitoria che prevede l'invio delle segnalazioni da parte dei principali intermediari di maggiori dimensioni tramite il canale Raccolta Dati Via Internet della Banca d'Italia, a cui tali intermediari avevano già accesso per l'invio di dati di Vigilanza.

Nell'ambito della revisione del sistema di gestione delle operazioni sospette, è stato definito il nuovo schema di segnalazione, volto a unificare il tracciato delle SOS da parte di tutti i segnalanti e aumentare la quantità di informazioni disponibili in forma strutturata.

L'obiettivo del nuovo schema segnalatico è quello di ridurre la necessità di interlocuzione fra la UIF e la platea dei segnalanti in sede di approfondimento delle segnalazioni nonché di consentire una migliore trattazione dei dati ricevuti attraverso strumenti statistico-informatici. Al fine di conseguire da subito benefici in termini di completezza e coerenza delle segnalazioni, la UIF sta predisponendo una comunicazione volta a fornire ai segnalanti indicazioni circa le informazioni che devono essere contenute nei campi descrittivi del modulo segnalatico.

Già con l'emanazione della Circolare dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) del 27 febbraio 2006 erano state individuate le informazioni che i segnalanti sono tenuti a indicare nel testo della segnalazione perché ritenute fondamentali al fine di consentire una valutazione esauriente e agevolare gli ulteriori approfondimenti di competenza della UIF. Il nuovo schema segnalatico assicurerà ancora di più la completezza delle informazioni trasmesse dai segnalanti. La revisione dello schema segnalatico e l'emanazione di istruzioni da parte della UIF sul contenuto delle segnalazioni si prefiggono l'obiettivo di innalzare il livello qualitativo delle SOS.